



Sent 129/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo Presidente

Rossana De Corato Consigliere, relatore

Giovanni Natali Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37448** del registro di Segreteria, a
istanza della Procura regionale, nei confronti di:

MAZZINI Lorenzo, nato il 30.9.1958 a Foggia (c.f. MZZLNZ58P30D643X)

e ivi residente in viale Ofanto n. 171, rappresentato e difeso dell'avv. Raul

Donato Pellegrini (PLLRDN58A19D643Y), presso il cui studio è

elettivamente domiciliato, in Foggia al c.so Vittorio Emanuele n. 8 (domicilio

digitale: pellegrini.rauldonato@avvocatifoggia.legalmail.it);

VACCA Giuseppe, nato il 18.10.1953 a Bari (c.f. VCCGPP53R18A662H) e

ivi residente alla via Rosario Livatino n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Sabina Ornella di Lecce (DLCSNR55H55D643E) e Roberto Eustachio Sisto

(SSTRRT87M12A662I), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in

Bari, alla via Roberto da Bari n. 36;

CALALUNGA s.r.l. (P.i. 12733880152), in persona del legale rappresentante

Mongelluzzi Francesco, nato a San Giovanni Rotondo il 18 novembre 1980,

	(c.f. MNGFNC80S18H926N), rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Bruno Muscatiello ed elettivamente domiciliata presso la pec del difensore: muscatiello.vincenzobruno@avvocatifoggia.legalmail.it;	
	visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;	
	uditi nell'udienza del 29 gennaio 2025 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Pierlorenzo Campa, l'avv. Rocco Barrasso, in sostituzione dell'avv. Raul Donato Pellegrini, per il convenuto Mazzini, l'avv. Sabina Ornella Di Lecce per il convenuto Vacca e il prof. avv. Vincenzo Bruno Muscatiello, per la Società a responsabilità limitata CALA LUNGA	
	FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1.- Con atto di citazione depositato il 19 ottobre 2023, ritualmente notificato, il Procuratore regionale, contestando due distinte poste di danno in relazione all'asserita indebita erogazione di finanziamenti pubblici a valere sul Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Puglia, ciclo di Programmazione 2007/2013 , ha convenuto in giudizio, per la prima, Mazzini Lorenzo e Calalunga s.r.l. e, per la seconda, Vacca Giuseppe, nonché gli stessi Mazzini Lorenzo e Calalunga s.r.l. <i>ut supra</i> generalizzati, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento, rispettivamente, della somma di € 131.893,85 e di € 101.408,00, per complessivi € 233.201,85, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia (merita di esser precisato che con lo stesso atto è stata originariamente chiamata in giudizio anche la sig.ra	
	2	

	D'amato Dina, nei confronti della quale, tuttavia, a seguito di rinuncia agli atti	
	del processo formulata dal Pubblico Ministero nel corso della precedente	
	udienza del 21 febbraio 2024, accettata da controparte, è stata emessa sentenza	
	(parziale) di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 110, comma 6 del Codice	
	di Giustizia Contabile - cfr. anche <i>infra</i> par. n. 5).	
	1.1- Premette parte attrice che la presente azione risarcitoria ha preso le mosse	
	dall'informativa della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico -	
	Finanziaria - Gruppo Tutela Spesa Pubblica - Sezione Anticorruzione di Bari	
	- d'ora in poi, anche soltanto Nucleo PEF), pervenuta al suo Ufficio il 3 agosto	
	2021, secondo cui, all'esito delle indagini espletate nell'ambito del	
	procedimento penale n. 3367/2020 incardinato presso la Procura della	
	Repubblica di Bari, erano emersi fenomeni di <i>mala gestio</i> produttivi di danno	
	erariale da parte di due funzionari regionali, Mazzini Lorenzo e Vacca	
	Giuseppe, in servizio presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e	
	ambientale, nonché condotte illecite poste in essere da alcuni dei soggetti	
	percettori dei finanziamenti pubblici indebitamente erogati (nello specifico,	
	era stata trasmessa copia della comunicazione di notizia di reato - C.N.R. -	
	redatta all'esito di tali indagini, in uno alla copiosa documentazione ivi	
	allegata).	
	L'inchiesta aveva interessato 26 istanze di finanziamento presentate da 9 ditte,	
	per complessivi € 2.763.345,30, (per le quali l'attore pubblico ha ritenuto di	
	procedere distintamente nei confronti di ciascun soggetto beneficiario degli	
	aiuti) nell'ambito delle misure 226 e 227 del PSR Puglia 2007-2013 e delle	
	sottomisure 8.2, 8.3 e 8.4 del PSR Puglia 2014-2020.	
	All'esito degli accertamenti svolti, la Guardia di Finanza aveva deferito	
	3	

	all’Autorità giudiziaria 20 soggetti tra pubblici ufficiali, imprenditori e tecnici	
	(dottori agronomi e forestali) per le ipotesi di reato di cui agli artt. 317	
	(concussione), 319 (corruzione), 479 (falso ideologico), 640- <i>bis</i> (truffa	
	aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p.; il P.M., in sede	
	di richiesta al GIP di applicazione di misure cautelari, disposte con ordinanza	
	n. 127 del 5 novembre 2021, aveva riqualificato alcune fattispecie segnalate	
	dalla GdF quali ipotesi di concussione (nella forma tentata) come reato di	
	corruzione propria.	
	Nel ricostruire la sequenza comune a tutte le vicende oggetto delle diverse	
	azioni risarcitorie intraprese, il Procuratore regionale riferisce, in sintesi, che:	
	- dalle indagini penali era emerso un “sistema” corruttivo tra i funzionari	
	regionali preposti all’istruttoria e ai controlli e i soggetti (persone fisiche e	
	giuridiche) beneficiari dei finanziamenti erogati nell’ambito dei PSR, che	
	aveva consentito l’indebita percezione di contributi pubblici;	
	- tale sistema illecito, secondo quanto rilevato dalle investigazioni, si era	
	concretizzato mediante plurime condotte criminose: (i) i funzionari coinvolti,	
	in cambio di indebiti vantaggi, asservivano la funzione pubblica loro	
	demandata agli interessi privati ed egoistici propri e di altri soggetti che, al fine	
	di ottenere l’accoglimento delle domande di contributo, con conseguente	
	erogazione dell’aiuto, si rendevano disponibili a corrispondere ai funzionari	
	denaro e/o altre utilità; (ii) nella fase successiva all’avvenuta ammissione	
	all’aiuto, e al solo fine di ottenere l’effettiva liquidazione per i lavori e le	
	prestazioni all’uopo dichiarati, i soggetti beneficiari presentavano “... <i>fatture</i>	
	<i>soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti...</i> ” e “... <i>altrettanto fasulle</i>	
	<i>‘dichiarazioni liberatorie’, attestanti l’avvenuto pagamento delle false</i>	
	4	

	<i>fatture...</i> ” con l’avallo del funzionario regionale preposto al controllo (il	
	Mazzini) e del responsabile incaricato della singola misura (il Vacca);	
	- in particolare, l’ipotesi di cui al precedente punto: <i>(ii)</i> si sostanziava in un	
	vero e proprio “... <i>un meccanismo truffaldino...</i> ” realizzato a danno dell’Agea	
	attraverso una sorta di simulazione di pagamento di “false fatture” trattandosi,	
	in concreto di mere “... <i>operazioni bancarie di ‘giroconto’ che non</i>	
	<i>comportavano un effettivo esborso di denaro da parte del committente dei</i>	
	<i>lavori...</i> ”, con conseguente registrazione non veritiera delle suddette	
	operazioni nei libri e registri obbligatori da parte del soggetto che le aveva	
	emesse, nonché, falsa rappresentazione contabile delle stesse.	
	1.2 - Con specifico riferimento alla fattispecie dannosa dedotta nel presente	
	giudizio (indebita erogazione dei suddetti finanziamenti pubblici alla società	
	Calalunga s.r.l., d’ora in poi, anche solo Calalunga o la Società), il Procuratore	
	regionale rappresenta che essa si sarebbe concretizzata, in relazione alla	
	“... <i>seconda tipologia...</i> ” (utilizzo di fatture false per ottenere l’indebita	
	erogazione di risorse pubbliche) con il coinvolgimento:	
	- per la prima posta di danno, vale a dire quella riconducibile al finanziamento	
	relativo alla <u>misura 226 - PSR Puglia 2007-2013</u> , del funzionario regionale	
	Mazzini Lorenzo “... <i>incaricato dei controlli amministrativi (art. 48 del Reg.</i>	
	<i>Ue n. 809/2014), che interessano il 100% delle domande di pagamento</i>	
	<i>(anticipazione, acconto e saldo)...</i> ” che “... <i>prevedono un’istruttoria tecnico-</i>	
	<i>amministrativa della documentazione richiesta, verificandone la completezza</i>	
	<i>e la conformità a quanto previsto alla concessione, dai conseguenti atti</i>	
	<i>amministrativi...</i> ” (cfr. pag. 6 della citazione) e della società percettrice di tale	
	aiuto (per l’appunto, Calalunga);	
	5	

	- per la seconda posta di danno, riguardante il finanziamento ottenuto da	
	Calalunga per la <u>misura 227</u> - PSR Puglia 2007-2013, i medesimi due	
	convenuti sopraindicati, unitamente a Vacca Giuseppe, anch'esso funzionario	
	regionale, che è stato chiamato a risponderne in qualità di Responsabile della	
	suddetta misura, per aver costui omesso, come gli competeva, di “...rilevare	
	<i>eventuali anomalie nell'istruttoria delle pratiche, muovere eventuali</i>	
	<i>contestazioni o revocare l'ammissibilità agli aiuti...</i> ” (cfr. pag. 50 dell'atto di	
	citazione).	
	Più nel dettaglio, il Procuratore regionale, dopo aver tratteggiato le risultanze	
	delle indagini penali, rinviando anche alla già richiamata ordinanza n.	
	127/2021, emessa dal GIP del Tribunale di Bari, espone, in estrema sintesi,	
	quanto segue.	
	1.2.1- Prima posta di danno - Misura 226, Azione 4 - PSR 2007/2013.	
	La società Calalunga aveva: (i) presentato la domanda di finanziamento a	
	valere sul PSR Puglia 2007-2013 - misura 226, azione 4 - per l'importo di €	
	343.563,31; (ii) ottenuto il finanziamento di € 240.494,32; (iii) ricevuto	
	l'erogazione di tale aiuto per complessivi € 236.191,04.	
	Con la complicità del Consorzio Agroforestale Biase-Fasanella (d'ora in poi,	
	soltanto Consorzio) e della Cooperativa Apulia Verde (d'ora in poi, soltanto	
	Cooperativa o Apulia Verde) - principali apparenti fornitori delle prestazioni	
	lavorative effettuate in suo favore ed entrambe legalmente rappresentate da tale	
	Fasanella Matteo - Calalunga aveva artificiosamente formato la	
	documentazione fiscale ed amministrativa necessaria per ottenere il pagamento	
	dell'aiuto da parte della Regione Puglia (documentazione che, peraltro, non	
	rinvenuta nel corso delle indagini preliminari agli atti della domanda di	
	6	

	pagamento del saldo, era stata reperita, ancorché parzialmente, dalla	
	Commissione nominata <i>ad hoc</i> dalla Regione Puglia, di cui si dirà in	
	prosiegua).	
	Tali artifici e raggiri si erano concretizzati: (i) nell’emettere (il Consorzio o la	
	Cooperativa) nei confronti di Calalunga “... <i>fatture inesistenti...</i> ”; (ii) nel	
	predisporre e far pervenire all’Autorità di gestione del PSR Puglia delle false	
	“... <i>dichiarazioni liberatorie...</i> ” per dimostrare l’avvenuto pagamento di	
	fatture emesse a fronte di prestazioni inesistenti; (iii) nel dichiarare falsamente	
	“... <i>la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di finanziamento...</i> ”.	
	Le riferite contestazioni risultavano ampiamente suffragate dalle risultanze di	
	un’autonoma attività ispettiva a fini fiscali svolta dalla Tenenza della Guardia	
	di Finanza di Vieste nei confronti del Consorzio “Biase-Fasanella” e della	
	cooperativa Apulia Verde a.r.l. (entità aziendali, entrambe, come detto, facenti	
	capo a Fasanella Matteo, anch’esso indagato nell’ambito del medesimo	
	procedimento penale sia a titolo personale che in qualità di imprenditore	
	agricolo), delle quali era stato prontamente notiziato il Nucleo PEF (che	
	svolgeva in concomitanza le indagini delegate dalla Procura della Repubblica	
	di Bari), che le aveva poi compendiate nella C.N.R., all’uopo allegandovi i	
	verbali redatti dal Reparto territoriale.	
	Da tale verifica fiscale, infatti, era emersa, in generale, l’assoluta inattendibilità	
	della contabilità sia del Consorzio che di Apulia Verde (principali esecutori dei	
	lavori apparentemente effettuati nei confronti di Calalunga) che operavano	
	mediante l’emissione di fatture che si risolvevano in mere “... <i>operazioni</i>	
	<i>bancarie di giroconto...</i> ” tra le medesime aziende, senza effettivo esborso di	
	danaro da parte del committente dei lavori.	
	7	

	Era stata riscontrata la sussistenza di un vero e proprio meccanismo di frode in	
	cui le fatture, per un verso, venivano emesse unicamente per poter giustificare	
	la fuoriuscita di denaro dai conti correnti dedicati all'esercizio d'impresa	
	(salvo poi farli transitare - come detto - su altri conti correnti facenti capo al	
	medesimo imprenditore) e, per l'altro, al solo fine di fornire alla società	
	destinataria del finanziamento (nel caso di specie a Calalunga) la	
	documentazione fiscale necessaria per ottenere il rimborso di spese risultanti	
	da fatture per operazioni inesistenti.	
	Significativa si rivelava, a tal riguardo, l'accertata assoluta assenza di	
	un'adeguata organizzazione aziendale (per numero di personale, strutture e	
	mezzi d'opera), tale da giustificare l'effettuazione di una così consistente entità	
	di lavori e prestazioni, nonché il rilievo della contestuale iscrizione dei	
	lavoratori dipendenti presso l'INPS per attività economiche (servizi di pulizia,	
	ristorazione, balneazione e aziende alberghiere ecc.) del tutto estranee alla	
	silvicoltura, oltre a numerose irregolarità contributive.	
	A seguito delle indagini condotte nell'ambito del sopra menzionato	
	procedimento penale l'AGEA aveva assunto il provvedimento di sospensione	
	delle erogazioni (prot. n. 4390 del 21/1/2022) e - con successiva nota prot. n.	
	4410 in pari data – aveva richiesto alla Regione Puglia, nella qualità di Autorità	
	di Gestione, di procedere “...con l'avvio della nuova istruttoria volta ad	
	accertare la ricorrenza dell'irregolarità a livello amministrativo, anche in	
	base a quanto emergente dagli atti del procedimento penale, nonché ad	
	emettere - al termine del procedimento - i provvedimenti conseguenti di	
	eventuale revoca o conferma dell'aiuto...”.	
	La Regione, con successiva nota sottoscritta in data 2 agosto 2023, aveva	
	8	

	comunicato a Calalunga di aver avviato il procedimento di revoca dei	
	provvedimenti di ammissibilità e di concessione del suddetto finanziamento	
	(cfr. pag. 48 dell'atto di citazione).	
	Per tale voce di danno il Procuratore regionale ha contestato il minore importo	
	di € 131.893,85 , (rispetto all'entità complessiva del finanziamento corrisposto	
	di € 236.191,03) tenuto conto dell'avvenuta escussione (per un controvalore di	
	€ 132.000,00) della polizza fidejussoria prestata a garanzia dell'anticipazione	
	di € 120.000,00, percepita a suo tempo, nonché, degli interessi e della penalità	
	del 10% dovuti sulla stessa anticipazione.	
	Con riguardo all'elemento psicologico, il Requirente - come già riferito - ha	
	imputato tale nocumento solidalmente, a titolo di dolo, ai due convenuti	
	Calalunga s.r.l. e Mazzini.	
	Quanto all'individuazione delle “... <i>singole responsabilità</i> ...” si rinvia al	
	successivo punto 1.3, avendo l'attore pubblico trattato tale argomento	
	congiuntamente per entrambe le contestate poste di danno (alla pag. 49 e ss.	
	dell'atto di citazione).	
	<u>1.2.2 - Seconda posta di danno -Misura 227, azione 3- PSR 2007/2013.</u>	
	La Società Calalunga aveva presentato domanda ed ottenuto un finanziamento	
	complessivo massimo di € 98.180,54, successivamente erogato per la minor	
	somma di € 96.408,83.	
	Con riferimento a tale finanziamento pubblico e, segnatamente, alla posta di	
	danno ad esso collegata, il Procuratore regionale evidenzia e contesta, in buona	
	sostanza, le stesse gravi irregolarità emerse con riguardo all'aiuto percepito	
	nell'ambito della misura 226 di cui si è detto al precedente paragrafo (al quale,	
	pertanto si rinvia), atteso che, anche in questo caso, risultava direttamente	
	9	

	coinvolto il Consorzio Biase-Fasanella, quale principale fornitore delle	
	prestazioni fatturate nei confronti di Calalunga (cfr. pag. 158 della C.N.R.) ed	
	erano state poste in essere le procedure amministrative di sospensione e revoca	
	dello stesso finanziamento, avviate ed attuate dall'Agea e dall'Autorità di	
	gestione del PSR Puglia (cfr. nota AGEA.2022.4390 del 21/1/2022).	
	Gli esiti delle indagini investigative svolte dalla GdF su delega del Requirente	
	penale avevano, peraltro, disvelato una pluralità d'irregolarità attinenti	
	prevalentemente al mancato reperimento - nel fascicolo amministrativo della	
	Società in possesso dei competenti uffici regionali - <i>"...di tutta la</i>	
	<i>documentazione a corredo per la liquidazione [del SAL e del saldo]..."</i>	
	consistenti in <i>"...relazione tecnica, cartografie, contabilità, fatture,</i>	
	<i>dichiarazioni liberatorie, estratti conto, bonifici o assegni ecc. nonché tutte le</i>	
	<i>dichiarazioni previste ai fini del pagamento..."</i> .	
	Circostanza, quest'ultima, che era stata, in questo caso, confermata, nel corso	
	dell'attività di controllo condotta da un'apposita Commissione regionale	
	nominata nel 2022, all'esito delle risultanze delle indagini preliminari condotte	
	dal Requirente penale, con lo scopo di procedere alla puntuale revisione	
	dell'attività istruttoria svolta presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo	
	rurale e ambientale sulle domande di sostegno/pagamento presentate (nonché	
	di tutta la documentazione amministrativo-contabile acquisita agli atti), al fine	
	di verificare la regolarità della spesa sostenuta a valere sui PSR 2007/2013 e	
	2014/2020.	
	Sulla scorta di tali rilevanti irregolarità, il Procuratore regionale, per la misura	
	che ne occupa, ha contestato ai tre convenuti (Calalunga, Mazzini Lorenzo e	
	Vacca Giuseppe, in solido tra loro) il danno complessivo di <i>"...€ 101.408</i>	
	10	

(interessi esclusi)... ”.

1.3- Quanto alle singole responsabilità dei convenuti - questione, come anticipato *supra*, che parte attrice tratta congiuntamente con riferimento ad entrambe le poste di danno (salvo per la posizione del Vacca che, come detto, non ha avuto alcun ruolo nell’ambito della liquidazione dei contributi riferibili alla misura 226, non rivestendo, all’epoca dei fatti contestati, la posizione di “Responsabile di misura”) si deduce, in sintesi, quanto segue (cfr. pag. 49 e ss. dell’atto di citazione).

1.3.1 Misure 226 e 227

Il Mazzini, nella qualità di funzionario istruttore presso la Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia, avrebbe “...*posto in essere una condotta supportata da interessi personali ed economici connessi al rapporto di corruzione instaurato con l'imprenditore FASANELLA Matteo, e con altri operatori economici...*”.

Nei suoi confronti sarebbe emerso, altresì, “...*in modo evidente l'illecito mercimonio di funzioni pubbliche con asservimento delle stesse, in cambio di denaro [...] o altre utilità agli interessi dei privati...*” (vengono, al riguardo, diffusamente richiamate plurime ed asseritamente univoche interlocuzioni, captate mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, con il tecnico agronomo Simone Antonio - incaricato da Calalunga di curare presso gli uffici regionali la procedura prodromica al pagamento delle varie *tranches* del finanziamento ricevuto - dalle quali emergerebbe, con lampante chiarezza, la sussistenza di un vero e proprio accordo truffaldino e corruttivo ordito dolosamente, unitamente alla società rappresentata, ai danni dell’Agea e, come tale, foriero di danno erariale).

Le condotte dolose poste in essere da Calalunga (all'epoca dei fatti Calalunga s.p.a.). si sostanzierebbero, invece, *“...nella presentazione di domande di pagamento senza le necessarie fatture giustificative, fatture, peraltro, che si sono rivelate inesistenti, oggettivamente o soggettivamente (...) la società, quindi, ha quindi attestato falsamente delle circostanze non veritiere rispetto ad entrambe le misure, soprattutto con riferimento alla rendicontazione (...) con ciò inducendo in errore AGEA che ha erogato i finanziamenti...”*.

Siffatta condizione di favore troverebbe spiegazione, ad avviso dell'attore pubblico, nell'accordo fraudolento con il Mazzini, la cui sussistenza è provata sia dai frequenti contatti confidenziali con il tecnico agronomo Simone che sarebbero stati funzionali, esclusivamente, a concordare strategie truffaldine per aggirare i possibili ostacoli formali imposti dalla normativa, sia dall'accertata corresponsione di una tangente di € 2.000,00 diretta al Mazzini (per il tramite del Fasanella) e proveniente da D'Amato Dino *“...legale rappresentante della predetta s.p.a. dal 20.12.1999 al 28.04.2017...”* (cfr. pag. 55 dell'atto di citazione).

1.3.2 Misura 227

Il Vacca, in qualità di Responsabile di Misura, sarebbe stato in grado di condizionare la gestione delle pratiche di interesse, attraverso una serie di azioni e/o omissioni compiute unitamente al Mazzini, in qualità di funzionario istruttore, avendo, peraltro, costui il compito di *“...rilevare eventuali anomalie nell'istruttoria delle pratiche, muovere eventuali contestazioni o revocare l'ammissibilità agli aiuti...”*; in particolare, per la misura 227, il Vacca aveva *“...accettato [e, quindi, ammesso a pagamento] un fascicolo carente della documentazione a corredo per la liquidazione della domanda di sal e*

saldo...”, oltrech  mancante delle foto dei collaudi effettuati dal Mazzini, nonostante fosse obbligatoria l’allegazione delle stesse al verbale di collaudo.

A tale convenuto viene, inoltre, contestato di aver illecitamente e dolosamente favorito Calalunga (anche con l’intermediazione del Mazzini) per aver dato seguito alla chiusura delle pratiche di pagamento della misura 227, nonostante l’incompletezza documentale delle stesse e la loro inidoneit  a consentire il successivo legittimo pagamento del contributo pubblico assegnato (a tal proposito, vengono riportati nel corpo dell’atto di citazione alcuni stralci di conversazioni captate nel corso delle indagini preliminari).

1.4- Infine, parte attrice, dopo aver illustrato le deduzioni difensive rassegnate dai convenuti in sede preprocessuale e averne sostenuto l’infondatezza, le ha, pertanto, ritenute inidonee a superare i contestati profili di responsabilit  (cfr. pagg. da 69 a 72).

2. - Con memoria depositata il 15 gennaio 2024 si   costituito il convenuto Mazzini, con il patrocinio dell’avvocato Raul Donato Pellegrini, chiedendo, in via principale, di sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente presso il Tribunale di Bari, in quanto fondato sui medesimi fatti.

Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’avanzata domanda risarcitoria, stante: (i) la mancanza di elementi probatori, basandosi la stessa sulle risultanze di un procedimento penale solo in fase iniziale - e, come tale, inidoneo a dimostrare alcuna responsabilit  -; (ii) la natura provvisoria delle disposte misure cautelari emesse a suo carico; (iii) la conseguente inidoneit  del compendio probatorio acquisito nel procedimento penale; (iv) l’infondatezza, in ogni caso, della pretesa per insufficiente e/o erronea motivazione riguardo ai fatti controversi.

	3. - Con memoria depositata il 1° febbraio 2024, si è costituito il convenuto	
	Vacca, con il patrocinio degli avvocati Di Lecce e Sisto, chiedendo, anch'esso,	
	in via principale, con articolate deduzioni di cui si dirà in parte motiva nei limiti	
	in cui ciò si renderà necessario ai fini del decidere, la sospensione del giudizio	
	a fronte dell'asserita necessità del previo accertamento nella sede penale degli	
	addebiti formulati nei suoi confronti e, comunque, in subordine, il rigetto della	
	domanda, in quanto infondata nel merito essendo assolutamente priva di validi	
	riscontri probatori.	
	4. - Con memoria depositata il 1° febbraio 2024, si è costituita la società	
	Calalunga s.r.l., con il patrocinio del prof. avv. Vincenzo Bruno Muscatiello,	
	chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio per evidente	
	pregiudizialità del procedimento penale incardinato presso la Procura della	
	Repubblica di Bari e, in ogni caso, deducendo l'inutilizzabilità di tutti gli atti	
	assunti in sede penale ai fini dell'accertamento dei fatti, con contestuale	
	contestazione delle risultanze del procedimento penale trasfuse nel presente	
	giudizio erariale.	
	Sempre in via pregiudiziale e preliminare, parte convenuta: (i) ha chiesto che	
	sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile non ricorrendo,	
	nel caso di specie, "...attività che compete istituzionalmente alla P.A. e né la	
	presentazione di tali domande di pagamento cala il privato all'interno dei	
	meccanismi gestionali dell'ente..."; (ii) ha eccepito la prescrizione dei	
	pagamenti effettuati in data antecedente all'11 ottobre 2018, essendo stato	
	notificato l'invito a dedurre in data l'11 ottobre 2023.	
	Nel merito, ha chiesto l'assoluzione della sua assistita rivelandosi evidente	
	carenza di prova circa: (i) l'effettiva mancanza agli atti dei documenti di spesa	
	14	

	inerenti al pagamento dell'aiuto erogato; (ii) la mancata realizzazione dei	
	lavori e delle prestazioni per i quali ha ottenuto l'ammissione e l'erogazione	
	del finanziamento pubblico; (iii) la corresponsione della somma di 2.000 euro	
	da parte della Società, essendo riferibile a tale Bianchi Dino "...il quale non	
	ha mai rivestito alcun ruolo..." all'interno della stessa Calalunga; (iv)	
	l'insussistenza, in sede di accertamento fiscale da parte della GdF di Vieste di	
	"...alcun giro di ritorno di danaro da Calalunga..." al Consorzio e ad Apulia	
	Verde.	
	Infine, in via istruttoria, ha chiesto che venga audito il funzionario del	
	Dipartimento regionale dell'Agricoltura che si è attivato, per conto della	
	Procura della Repubblica, per il reperimento di tutta la documentazione	
	relativa all'indagine <i>de qua</i> .	
	Da ultimo, e in subordine, nel riferire che Agea ha comunicato lo svincolo della	
	garanzia n. 00A0345265 del 25 novembre 2012 di € 53.900,00, ha chiesto che	
	dal danno contestato venga decurtato il suddetto importo, all'uopo depositando	
	la relativa documentazione.	
	5.- All'esito della prima udienza tenutasi il 21 febbraio 2024, il Collegio	
	giudicante pronunciava la sentenza (n. 58/2024) di estinzione parziale del	
	giudizio nei confronti della convenuta D'Amato Dina, di cui si è già detto	
	nell' <i>incipit</i> , rinviando, con separata ordinanza, la trattazione con riguardo agli	
	altri (odierni) convenuti all'udienza del 19 giugno 2024.	
	All'esito di quest'ultima udienza, veniva pronunciata ordinanza (n. 43	
	depositata il 9 luglio 2024) con cui venivano disposti incombenti istruttori,	
	all'uopo onerandosi il Procuratore regionale, che ha fornito riscontro con atto	
	depositato in data 17 ottobre 2024.	
	15	

All'esito dell'odierna udienza (di rinvio da quella del precedente 20 novembre, in prossimità della quale il convenuto Mazzini ha depositato un'ulteriore memoria difensiva) la causa, sulle conclusioni delle parti, come da verbale, è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio verte sull'ipotesi di danno erariale subito da AGEA (organismo pagatore che gestisce e controlla le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR) per effetto delle condotte illecite tenute da due funzionari della Regione Puglia in servizio presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale (Vacca Giuseppe e Mazzini Lorenzo, quest'ultimo incardinato presso la Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia), nonché dal soggetto percettore (Calalunga s.r.l., originariamente s.p.a., *in brevis* Calalunga o la Società) in relazione all'erogazione di aiuti a valere sul PSR Puglia (strumento di finanziamento, programmazione e attuazione del FEASR), ciclo 2007/2013, Misure 226 e 227. L'impianto accusatorio prende ampiamente spunto dalle risultanze dell'inchiesta svolta sui medesimi fatti dal Requirente penale a mezzo della Guardia di Finanza, dalla quale emerge un quadro di sostanziale accordo corruttivo fra i due citati funzionari e una pluralità di soggetti privati, fra cui la società Calalunga, qui convenuta, oltre al reato di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., finalizzato all'ottenimento fraudolento degli aiuti di cui trattasi mediante le condotte dolose sopra indicate.

Nello specifico, vengono contestate due distinte fattispecie di danno, relative, rispettivamente, alle misure 226 e 227 della Programmazione 2007/2013.

	2.- Va prioritariamente deliberata l'istanza di sospensione del giudizio formulata	
	da tutti i convenuti costituiti, con riferimento ad entrambe le poste di danno qui	
	in contestazione.	
	La domanda non merita di essere accolta, non ricorrendo nella fattispecie,	
	all'evidenza, un'ipotesi di pregiudizialità necessaria con il processo penale	
	pendente sugli stessi fatti presso il Tribunale di Bari.	
	Invero, per giurisprudenza consolidatissima di questa Corte, da cui non vi è	
	motivo per discostarsi (cfr. <i>ex multis</i> : Sezioni riunite ordinanza n. 9 del 2018),	
	siffatto rapporto di pregiudizialità necessaria, quale previsto dall'art. 106 del	
	Codice di giustizia contabile è ravvisabile nei soli casi in cui la decisione di	
	altra causa assuma carattere di indefettibile antecedente logico-giuridico dal	
	quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, la quale circostanza non	
	ricorre con riferimento al processo penale, stante la completa autonomia del	
	processo contabile rispetto ad esso, con conseguente esclusione della	
	possibilità di procedere ad una sospensione dettata da motivi di mera	
	opportunità.	
	Ritiene, in ogni caso, il Collegio che risultino incartati agli atti di causa	
	sufficienti elementi probatori, ivi compresi quelli tratti dal processo penale, per	
	giungere ad una ponderata e autonoma decisione sulle contestazioni mosse ai	
	convenuti in questa sede, indipendentemente dall'eventuale accertamento dei	
	reati loro ascritti, per i medesimi fatti, in quella penale.	
	3.- In via pregiudiziale, il Collegio deve poi farsi carico di esaminare	
	l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Società convenuta, sul	
	rilievo nell'inesistenza in capo alla stessa di un “... <i>inserimento funzionale nel</i>	
	<i>modulo procedimentale amministrativo (...) che resta di competenza degli</i>	

	<i>uffici... ”</i> , non essendo sufficiente la mera presentazione da parte di un soggetto	
	privato (quale è, per l'appunto Calalunga) della “ <i>...domanda di pagamento... ”</i>	
	nei confronti della P.A. per incardinare la giurisdizione contabile.	
	Sul punto specifico, è appena il caso di osservare che, come costantemente	
	affermato sia dalla Corte regolatrice della giurisdizione sia dal Giudice	
	contabile, sussiste il rapporto di servizio in capo ai privati percettori di	
	contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione	
	del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, C. Cass., ord. n. 4511/2006).	
	Il soggetto destinatario del contributo, infatti, concorrendo alla realizzazione	
	di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un	
	rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della	
	giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o	
	amministratore pubblico (Cass. S.U., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur.	
	Lombardia, sent. n. 1316/2000).	
	Sviando le risorse pubbliche, il privato percettore realizza, quindi, un danno	
	erariale, sia perché, con il proprio comportamento impedisce la corretta	
	realizzazione dello scopo perseguito dall'amministrazione, sia perché sottrae	
	ad altri possibili destinatari il finanziamento erogatogli, e di tale lesione	
	patrimoniale deve dunque rispondere innanzi al giudice contabile (Cass. S.U.,	
	n. 4511/2006 cit.; id., n. 19815 e n. 14825 del 2008).	
	4.- Infine, va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione della	
	quota di danno riferibile all'erogazione dei contributi pubblici effettuata	
	“ <i>...antecedentemente l'11.10.2018...</i> ” (vale a dire, oltre i cinque anni	
	precedenti alla data di redazione dell'invito a dedurre (“ <i>...datato</i>	
	<i>11.10.2023...</i> ”), sollevata da Calalunga nel contesto della memoria di	
	18	

		costituzione.	
		In disparte il rilievo che l’invito a dedurre risulta redatto in data 18 maggio 2023 e notificato il successivo 23 maggio, osserva il Collegio che il consolidato orientamento del giudice contabile (III Sez. centrale di appello n. 72 e 75/2014, I Sez. centrale di appello n. 261/2011) afferma che in caso di indebito ottenimento di agevolazioni finanziarie, realizzato per il tramite di dichiarazioni non veritiere da parte del percipiente, come contestato nella fattispecie in esame, ricorre l’ipotesi di occultamento doloso del danno di cui all’art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994 e che tale occultamento deve ritenersi in <i>re ipsa</i> , non essendo necessaria un’attività ulteriore, rispetto a quella produttiva del danno, volta ad impedire il disvelamento del pregiudizio arrecato all’erario.	
		In tali casi, pertanto, l’esordio della prescrizione corrisponde al momento della scoperta, che coincide con la data in cui la Procura regionale della Corte dei conti viene resa edotta della <i>notitia damni</i> a conclusione delle indagini della polizia giudiziaria, salvo che il convenuto provi che l’amministrazione concedente avesse scoperto il danno in data antecedente.	
		Quindi, nel caso di specie, ritenendo il Collegio di poter ravvisare un’ipotesi di doloso occultamento del danno, avendo la convenuta prodotto false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente benefici economici ed essendo avvenuta la scoperta del danno a seguito delle attività investigative condotte dalla Guardia di Finanza, con successiva trasmissione, in data 3 agosto 2021, alla Procura regionale di questa Corte dei conti della relativa <i>notitia damni</i> , è da tale momento che decorre il termine di prescrizione <i>de quo</i> .	
		Conseguentemente, considerato che l’invito a dedurre è stato notificato in data	
		19	

23 maggio 2023, l'eccezione di prescrizione è, all'evidenza, del tutto infondata.

5.- Passando al merito, osserva il Collegio - come già accennato - che l'azione risarcitoria all'esame contempla, in effetti, due differenti partite di danno che, pur presentando sotto il profilo oggettivo dell'impianto accusatorio elementi di stretta attinenza (essendosi sviluppate nel contesto di un unico e ampio disegno criminoso, volto ad ottenere l'illecita erogazione di risorse pubbliche a fronte della mancata realizzazione dei lavori finanziati e, in ogni caso, mediante l'emissione di fatture oggettivamente e soggettivamente false), non sono, tuttavia, perfettamente sovrapponibili tra loro sotto il profilo soggettivo non coinvolgendo i medesimi convenuti.

Ed invero, per il nocumento riconducibile alla misura 226 sono chiamati a risponderne il funzionario regionale Mazzini Lorenzo e Calalunga, mentre, per quel che concerne l'illecito ricollegabile alla misura 227, oltre ai suindicati convenuti, è stato chiamato in giudizio anche Vacca Giuseppe, in qualità di funzionario responsabile della misura; motivo per cui, ai fini di una più chiara e sistematica esposizione della vicenda che ne occupa, conviene trattarle separatamente.

5.1- Prima posta di danno di € 131.893,85 - Erogazione del finanziamento degli interventi relativi alla misura 226, azione 4 del PSR Puglia - Programmazione 2007/2013.

Osserva il Collegio che il contestato pregiudizio erariale è dedotto da parte attrice anche sulla base delle risultanze di un'autonoma verifica fiscale svolta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Vieste nei confronti del "Consorzio Biase-Fasanella" e della "Cooperativa Apulia Verde a.r.l." (entità aziendali,

	entrambe riconducibili a tale Fasanella Matteo, a sua volta coinvolto, sia	
	direttamente che indirettamente, in molte delle illecite pratiche di	
	finanziamento riguardanti l'agro garganico oggetto dell'indagine penale), delle	
	quali è stata prontamente notiziato il Nucleo PEF di Bari (che svolgeva in	
	concomitanza le indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Bari), che	
	le ha poi compendiate nella Comunicazione Notizia di Reato (C.N.R.),	
	all'uopo allegandovi i verbali redatti dal Reparto territoriale.	
	La suddetta verifica fiscale, unitamente alle altre circostanze emerse nel corso	
	delle indagini, aveva infatti disvelato che le fatture emesse dal "Consorzio	
	Biase-Fasanella" (d'ora in poi, soltanto Consorzio) e dalla Cooperativa Apulia	
	Verde (d'ora in poi, soltanto Apulia Verde) - che, nella fattispecie, erano stati	
	i principali esecutori dei lavori effettuati nei confronti di Calalunga e	
	rendicontati alla Regione Puglia (cfr. DdP n. 84755306564 di cui a pag. 15	
	dell'atto di citazione) - attestavano falsamente la realizzazione di prestazioni	
	effettivamente mai eseguite, ovvero eseguite da ditte diverse rispetto a quanto	
	risultava dalla formale fatturazione esibita ai fini della liquidazione del	
	finanziamento pubblico (nel caso di Calalunga - per ammissione dello stesso	
	Fasanella resa nel corso dell'interrogatorio delegato svoltosi il 10 dicembre	
	2020 - i lavori sarebbero stati effettuati da tale Biscotti Nicola e non dal	
	Consorzio e da Apulia Verde a lui riferibili).	
	Era inoltre emersa, più in generale, l'assoluta inattendibilità della contabilità	
	del Consorzio e di Apulia Verde" (che, si ripete, risultavano, essere stati i	
	principali esecutori dei lavori apparentemente effettuati nei confronti di	
	Calalunga), essendo stato pure accertato che esso operava in maniera analoga	
	(mediante mere reciproche "...operazioni bancarie di giroconto...") nei casi	
	21	

	in cui era stato il destinatario diretto del finanziamento con la complicità, per	
	l'appunto, della stessa Apulia Verde, senza che, in buona sostanza, vi fosse	
	mai stato un effettivo esborso di danaro da parte del committente dei lavori.	
	Pure determinante era risultato il riscontro dell'assoluta assenza di un'adeguata	
	organizzazione aziendale (per numero di personale, per tipologia di attività,	
	strutture e mezzi d'opera) tale da giustificare l'effettuazione di una così	
	consistente entità di lavori, come emerge chiaramente dagli accertamenti	
	effettuati dalla GdF presso la competente sede dell'INPS regionale (cfr. pagg.	
	42, 43 e 44 dell'atto di citazione).	
	Ritiene il Collegio, che non vi siano motivi per disattendere le puntuali,	
	documentate e, come tali, inoppugnabili conclusioni cui è pervenuto il	
	Requirente penale sia all'esito della verifica fiscale che delle investigazioni	
	eseguite nell'ambito del procedimento penale (imputazione del reato di truffa	
	per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640 bis c.p. a carico del	
	Mazzini, del Fasanella Matteo e dei referenti <i>pro tempore</i> della Società	
	Calalunga - cfr. capo n. 24 dell'Ordinanza di applicazione di misure cautelari	
	n. 127/2021); sicché, per ciò che rileva in questa sede, ne consegue, in tutta e	
	lampante evidenza, la sussistenza del danno in questione patito da Agea, in	
	misura pari all'intero finanziamento - sulla cui esatta quantificazione si rinvia	
	al successivo par. 6 - indebitamente e fraudolentemente percepito da	
	Calalunga.	
	Quanto ai soggetti chiamati a risponderne in solido tra loro (la società	
	Calalunga percettrice dell'aiuto ed il funzionario regionale Mazzini), ritiene il	
	Collegio che, parimenti, non vi sia dubbio alcuno sulla contestata	
	responsabilità erariale.	
	22	

5.1.1- Al riguardo, deve osservarsi che Calalunga, in quanto beneficiaria del contributo deve ritenersi sicuramente compartecipe (unitamente al Fasanella Matteo, al Mazzini e al tecnico-agronomo incaricato di seguire la relativa pratica) del marchingeo truffaldino posto in essere per consentire, mediante la presentazione di falsa documentazione attestante il sostenimento di costi inesistenti - ovvero, anche soltanto, il pagamento simulato o, in ogni caso, irregolare in quanto giustificato da fatture emesse al solo scopo di accedere alla liquidazione del finanziamento a cui era stata ammessa - il fraudolento ottenimento da parte della stessa del contributo pubblico, in palese violazione della normativa regolatrice, così evidentemente vanificandosi la finalità pubblica perseguita dall'Amministrazione erogatrice.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi in considerazione delle rassegnate deduzioni difensive rivelandosi le stesse, ad un tempo, inidonee a scalfire l'assunto accusatorio, ed inefficaci nel contrastare adeguatamente il complessivo corredo probatorio, quale valorizzato e ritenuto fondante dal Collegio giudicante nella formazione del suo libero convincimento.

Sul punto specifico, infatti, è appena il caso di osservare che, nella fattispecie che ne occupa, assumono dirimente rilievo la pluralità di elementi concordanti ed inequivoci, acquisiti nel corso dell'attività d'indagine, volti a dimostrare l'assoluta ed inammissibile irregolarità amministrativa e fiscale emergente dalla verifica della contabilità tenuta dalle due principali ditte "ufficialmente" esecutrici dei lavori (il Consorzio e Apulia Verde) per conto di Calalunga, ciò che basta di per sé a comprovare la sussistenza dell'illecito contabile contestato che, come detto, si è sostanziato nell'aver fraudolentemente e consapevolmente utilizzato, presentato e fatto valere, ai fini del pagamento

	dell'aiuto, fatture e liberatorie non corrispondenti al vero (per tipologia di prestazioni o per provenienza soggettiva).	
	Gravi irregolarità che, com'è noto, sono sanzionate dall'art. 31, par. 2, Reg. (CE) n. 1975/2006, attuativo del Reg. (CE) 1698/2005 che istituisce gli aiuti di cui è causa, secondo cui <i>"...qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione..."</i> .	
	Poco significativo si palesa, pertanto, l'assunto difensivo volto principalmente a dimostrare l'inconsistenza dell'impianto accusatorio in quanto asseritamente fondato sulla mera presunzione dell'inesistenza (o mancato reperimento) della documentazione fiscale (fatture, liberatorie, assegni ecc.) atta a giustificare il regolare pagamento del finanziamento pubblico che, in realtà, a dire della convenuta, non sarebbe stata rinvenuta a causa delle inammissibili carenze investigative della Procura contabile, oltre che della Procura della Repubblica.	
	Evidenza, infine, il Collegio che sussiste un ulteriore elemento probatorio che conferma la "fittizia" riconducibilità alle ditte facenti capo al Fasanella (Consorzio e Apulia Verde) delle prestazioni "apparentemente" effettuate nei confronti di Calalunga, vale a dire, la dichiarazione dello stesso Fasanella di aver fatto svolgere le suddette prestazioni (anche) ad un tale Biscotti Nicola, imprenditore agricolo del pari attinto dalle indagini che ne occupano (cfr. sul punto pag. 106 della C.N.R. - doc. 2 della produzione di parte attrice).	
	Parimenti, non corroborata da valide argomentazioni si profila la tesi difensiva circa la possibilità che gli esiti degli accertamenti condotti nel corso delle investigazioni <i>"...non possono assurgere a verità indiscutibile essendo</i>	
	24	

possibili altre verità quali la possibilità che i lavori siano stati dati in subappalto e/o a cottimo e le due società si siano avvalse di noleggio di mezzi e attrezzature per l'effettuazione...".

Ed invero - in disparte l'ovvia considerazione che l'affidamento di un eventuale subappalto nell'ambito di una procedura così rigorosamente disciplinata e procedimentalizzata dalla normativa euro-unitaria, nazionale e regionale, non può essere il frutto di un accordo non dichiarato tra le ditte interessate, né, tantomeno, essere occultato - ciò che rileva è, in ogni caso, l'assenza di alcun supporto probatorio in tal senso (ché, invece, le risultanze della indagini sono in senso del tutto opposto); men che meno, gli esiti investigativi forniscono il minimo appiglio, alla tesi difensiva secondo cui il Consorzio e Apulia Verde avrebbero utilizzato macchinari o strumentazione presi a noleggio per adempiere alle prestazioni affidate dalla Società Calalunga.

5.1.2- Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il convenuto Mazzini, avendo costui sottoscritto i verbali di controllo per l'accertamento di regolare esecuzione degli interventi ed essendo, quindi, la figura di riferimento (nella provincia di Foggia) istituzionalmente preposta a seguire in loco l'istruttoria, a verificare la regolare esecuzione procedimentale e documentale delle prestazioni finanziate e soprattutto a certificare, con valenza di fede pubblica, la conclusione della fase provvedimentale immediatamente prodromica all'adozione delle successive determinazioni di pagamento.

Ciò che emerge con assoluta chiarezza è che le fatture emesse dal Consorzio e da Apulia Verde sono risultate false, come ammesso dallo stesso Fasanella Matteo nel corso delle indagini preliminari (cfr. *supra*), non avendo le suddette

	ditte materialmente svolto gli interventi fatturati poi a Calalunga, ed essendosi	
	asseritamente avvalse dell'imprenditore Biscotti (con conseguente falsa	
	certificazione soggettiva delle prestazioni ivi documentate).	
	Di tale situazione era perfettamente a conoscenza il Mazzini, il quale - come	
	risulta dalle attività d'indagine svolte dalla Guardia di Finanza - intratteneva	
	frequenti rapporti personali e dal tenore assolutamente confidenziale con il	
	Fasanella, con il quale condivideva i vari <i>steps</i> delle istruttorie delle pratiche	
	facenti capo alle sue aziende al solo fine di concordare la spartizione di somme	
	di denaro che si sarebbe dovuta effettuare dopo il pagamento del saldo da parte	
	della competente autorità pubblica (con riferimento alla pratica riguardante	
	Calalunga, cfr. pagg. 103, 104 e 105 della C.N.R., doc. 2 della produzione di	
	parte attrice).	
	Tali circostanze di fatto inducono a ritenere del tutto evidente che alcun vero	
	controllo (in loco e/o cartolare/amministrativo, mediante ad esempio la	
	produzione di documentazione fotografica, cartografica ecc.) sulla	
	"...regolarità degli interventi..." sia stata in realtà mai effettuata, essendo	
	predominante, in tale contesto, l'accordo truffaldino e corruttivo intercorrente	
	tra il funzionario pubblico, gli imprenditori interessati e i tecnici incaricati	
	dalla società beneficiaria di curare la presentazione delle domande di	
	pagamento, piuttosto che la reale necessità di verificare la correttezza degli	
	interventi ammessi al finanziamento, nonché la legalità, la veridicità e la	
	completezza della documentazione tecnico-amministrativa e fiscale posta a	
	fondamento degli stessi (cfr. capi nn. 23 e 24 dell'Ordinanza di applicazione	
	di misure cautelari n. 127/2021).	
	Non può, d'altra parte, omettersi di considerare che tale assunto accusatorio	

trova ulteriore conforto nella circostanza che il Mazzini avrebbe ricevuto - sia direttamente da un “referente” di Calalunga, che, indirettamente, per il tramite del Fasanella - l’indebito corrispettivo di € 3.000,00, per favorire la società nella positiva conclusione delle pratiche di finanziamento, come emerge dalla lettura dell’Ordinanza n. 127/2021 emessa dal Gip (cfr. capo n. 23, in cui si contesta il reato di cui all’art. 319 c.p. tra gli altri anche al Mazzini e al Fasanella), ciò che rafforza viepiù quel quadro di grave, censurabile e dolosa connivenza a cui si è accennato in precedenza, inducendo, invero, a ritenere che trattavasi, più verosimilmente, come contestato in sede penale, di un vero e proprio accordo corruttivo.

La condotta interessata (e, dunque, dolosa) del Mazzini emerge, in tutta la sua spregiudicatezza, anche, nelle relazioni intrattenute con il collega Vacca, responsabile della misura 227 - sul cui diretto coinvolgimento nella vicenda si dirà in prosieguo con riferimento alla seconda posta di danno contestata dal Procuratore regionale - laddove, si è adoperato personalmente (recandosi presso gli uffici siti in Bari) perché fosse, comunque ed in qualche modo, garantita la regolare e tempestiva liquidazione del saldo in favore di Calalunga, nonostante la documentazione prodotta a corredo della domanda di pagamento non fosse conforme a quanto prescritto.

Tale comportamento dimostra, ad avviso del Collegio, che il Mazzini per garantirsi quella funzione di “manovratore”, se non proprio di *dominus* delle pratiche di liquidazione dei benefici pubblici sottoposte al suo controllo, non indugiava, all’evidenza, a farsi parte attiva di interessi esclusivamente privati ed assolutamente estranei al suo ruolo istituzionale di garante della regolarità (*sub species* di legittimità) formale e sostanziale dell’istruttoria nell’ambito del

	procedimento amministrativo funzionalmente affidatogli (cfr. C.N.R. da pag.	
	162 a pag. 172 - doc. 2 della produzione di parte attrice).	
	Va osservato, in proposito che il suo ruolo d'istruttore implicava, per contro,	
	proprio la verifica ed il controllo amministrativo (terzo ed imparziale) delle	
	domande di pagamento ex art. 48 del Reg. Ue n. 809/2014 (che interessano le	
	fasi dell'anticipazione, dell'acconto e del saldo) e di tutta la documentazione	
	da allegare a completamento delle stesse, affinché fossero ammesse alla	
	liquidazione soltanto pratiche regolari, complete e legittime.	
	Invero, la vicenda dalla quale è scaturita l'azione di danno all'esame non può	
	non inquadrarsi, ad avviso del Collegio, nel contesto dell'inequivocabile e	
	inammissibile contiguità di rapporti ed intreccio di relazioni tra il Mazzini, il	
	Fasanella, Calalunga e il Vacca (per la sola misura 227) - verosimilmente	
	riconducibili ad una sottostante rete di accordi collusivi che coinvolgevano una	
	pluralità d'imprenditori agricoli sia tra loro, sia nei rapporti pseudo istituzionali	
	instauratisi direttamente con il Mazzini - quale obbiettivamente emergente dal	
	corredo probatorio versato in atti dal Procuratore regionale, come formatosi	
	nel procedimento penale (intercettazioni, captazioni ambientali, interrogatori,	
	sommarie informazioni testimoniali), e recepito nell'Ordinanza di	
	applicazione di misure cautelari n. 127/2021 che, come noto, per pacifica	
	giurisprudenza, è autonomamente valutabile da questo giudice secondo il suo	
	libero convincimento.	
	Né a diverse conclusioni possono condurre le deduzioni rassegnate dal Mazzini	
	nella memoria di costituzione (ed in maniera più circostanziata) con la	
	memoria aggiuntiva depositata in data 8 novembre 2024, la cui tesi difensiva	
	si è incentrata, prevalentemente ed in estrema sintesi: (i) sulla completezza	
	28	

	delle pratiche a lui inviate e già viste e collazionate dal Vacca e sulla	
	correttezza dei controlli effettuati; (ii) sul tentativo di sminuire il suo ruolo di	
	funzionario istruttore nello svolgimento dei compiti di controllo a lui attribuiti;	
	(iii) sull'impossibilità dell'accesso al sistema SIAN (Sistema Informativo	
	Agricolo Nazionale); (iv) sulla facoltatività dei controlli in loco, in occasione	
	della redazione del "Verbale di controllo per l'accertamento di regolare	
	esecuzione degli interventi"; (v) sull'insussistenza di alcun rapporto corruttivo	
	con il Vacca, in quanto intratteneva rapporti esclusivamente lavorativi; (vi)	
	sulla inconfigurabilità della corruzione in caso di dazione "...di beni o utilità	
	di modico valore...".	
	Trattasi, invero, di deduzioni all'evidenza pretestuose, in quanto si rivelano	
	scarsamente significative rispetto alla ricostruzione del complessivo quadro	
	probatorio emerso a suo carico, essendo, in buona sostanza incentrate	
	prevalentemente sul tentativo di dimostrare il suo preteso ruolo di mero	
	esecutore materiale di controlli e di atti istruttori asseritamente già	
	compiutamente effettuati dal Vacca (svilendo, conseguentemente, la funzione	
	di controllo amministrativo delle pratiche di pagamento assegnatagli).	
	Il Mazzini, invero, trascura del tutto sia di fornire elementi di prova, con	
	valenza scriminante, atti a confermare le circostanze di fatto riferite nelle	
	memorie difensive che, a suo dire, dimostrerebbero la sua totale estraneità ai	
	fatti illeciti imputatigli, sia di contrastare efficacemente il complessivo e solido	
	impianto accusatorio che emerge dalle investigazioni (nulla, infatti, viene detto	
	circa la fitta rete di relazioni illecite intercorse con gli imprenditori agricoli	
	coinvolti nella vicenda <i>de qua</i> , che costituisce, senza dubbio, lo scenario nel	
	quale si è realizzata la fattispecie dannosa contestatagli).	
	29	

Il Mazzini e Calalunga devono essere, pertanto, condannati in conformità alla pretesa attrice, salvo quanto si dirà, in prosieguo, circa la l'entità del danno risarcibile.

5.2- Seconda posta di danno di € 101.408,00 - Erogazione del finanziamento degli interventi relativi alla misura 227, azione 3 del PSR Puglia - Programmazione 2007/2013.

Come già illustrato - sia in parte narrativa che nel paragrafo 5 che precede - tale seconda posta di danno poggia sul medesimo impianto accusatorio della prima, presentando, in effetti, gli stessi identici presupposti oggettivi, motivo per cui, per ciò che concerne i convenuti Calalunga e Mazzini, si rinvia a quanto già diffusamente argomentato ai precedenti paragrafi 5.1, 5.1.1 e 5.1.2.

5.2.1- Di essa è stato chiamato a rispondere anche Vacca Giuseppe, in qualità di responsabile della misura, al quale funzionario il Procuratore regionale contesta: (i) di aver “...intrattenuto costanti rapporti con il MAZZINI con il quale concordava, aldilà delle normali procedure...” le strategie truffaldine finalizzate ad ottenere il conseguimento di illeciti profitti; (ii) di aver posto in pagamento “...la domanda di richiesta del saldo n. 4759552831 per un importo pari a € 12.408,00 presentata dalla società CALA LUNGA S.p.A. nonostante non fosse stata prodotta la documentazione necessaria a istruire correttamente la stessa...”; (iii) di aver consentito al tecnico incaricato da Calalunga (Simone Antonio) di “...sistemare le carte mancanti”, dopo aver proceduto all'erogazione, in favore della Società, del beneficio economico a cui era stata ammessa.

Osserva il Collegio che il quadro accusatorio delineato dal Requirente nel caso di specie - che emerge in modo chiaro ed incontestabile dalle risultanze

	investigative acquisite in sede penale (intercettazioni telefoniche e captatore informatico) induce a ritenere, senza dubbio alcuno, che il Vacca si fosse effettivamente attivato, su richiesta dello stesso Mazzini, per favorire la liquidazione (quantomeno) della quota di saldo del finanziamento concesso a Calalunga, violando apertamente e del tutto scientemente le procedure amministrative ivi previste.	
	Ed invero:	
	- la disponibilità dimostrata (su interessamento del Mazzini) all’inserimento nel sistema SIAN di documentazione non conforme rispetto alla domanda di pagamento erroneamente compilata per conto della Calalunga dal tecnico agronomo Simone;	
	- la consapevolezza di operare in modo “straordinario” sul sistema SIAN, senza avere la materiale disponibilità della documentazione fiscale di riferimento;	
	- la contezza del rischio (e del pericolo delle conseguenze) di un successivo disvelamento delle irregolarità perpetrate in caso di successiva ispezione da parte del competente organo di <i>audit</i> ;	
	dimostrano, in modo inequivocabile, che il Vacca, nell’occasione, ha posto in essere una condotta dolosamente volta a consentire, in favore di Calalunga, un pagamento illecito di risorse pubbliche e, come tale, foriero di danno erariale.	
	Tali circostanze di fatto s’inseriscono perfettamente nel complesso contesto accusatorio prospettato dal Procuratore regionale e trovano conferma, anche, nelle contestazioni mosse dal Gip del Tribunale di Bari in sede di applicazione delle misure cautelari, con specifico riferimento alla vicenda “Calalunga” (cfr. capo n. 23 dell’Ordinanza n. 127/2021, in cui si contesta il reato di cui all’art.	

	319 c.p. al Vacca, al Mazzini, al Fasanella e a tale Bianchi Dino).	
	Quindi, anche per questa seconda voce di danno tutti i convenuti vanno	
	condannati in conformità alla pretesa attrice, salvo - come già detto - quanto si	
	dirà in immediato prosieguo in ordine alla quantificazione del danno.	
	6.- Come specificato al precedente punto 1.2.1 della parte in fatto, il	
	Requirente, con riferimento alla prima posta di danno, tenuto conto	
	dell'escussione della garanzia di € 132.000,00, ne ha quantificato l'ammontare	
	in complessivi € 131.893,85 (ivi includendovi gli interessi e la penale del 10%	
	sull'importo erogato a titolo di anticipazione).	
	Tale importo, nel corso del giudizio, è stato ulteriormente aggiornato dal	
	Procuratore regionale aggiungendovi gli interessi maturati <i>medio tempore</i> , di	
	cui però non viene indicata l'entità riferita a questa specifica voce di danno,	
	essendo computati tali interessi cumulativamente con la seconda posta (cfr. sul	
	punto nota depositata in data 17 ottobre 2024, in riscontro all'Ordinanza n.	
	43/2024 e comunicazioni Agea ivi allegate).	
	Per quel che concerne, invece, la seconda posta di danno, a fronte di una	
	iniziale contestazione di € 101.408,00 (comprensiva della penale del 10%	
	sull'importo erogato a titolo di anticipazione ed esclusi, in questo caso, gli	
	interessi), il Procuratore regionale, nel corso del giudizio, ha riquantificato il	
	suo ammontare, sottraendo dal suddetto importo la somma di € 56.664,31,	
	coincidente con quanto <i>medio tempore</i> escusso a titolo di garanzia ed	
	aggiungendovi, questa volta, gli interessi; anche in questo caso, tuttavia,	
	l'ammontare degli interessi non è indicato separatamente rispetto a quello	
	cumulativamente previsto per entrambe le voci di danno (cfr. nota depositata	
	in data 17 ottobre 2024 in riscontro all'Ordinanza n. 43/2024 e comunicazioni	
	32	

	Agea ivi allegate).	
	Conclusivamente l'attore pubblico ha quantificato il danno complessivo per	
	entrambe le voci di danno in “...€ 189.282,66 (di cui 160.834,72 per sorte	
	capitale residua ed € 28.447,94 per interessi... ”.	
	6.1- Si evidenzia, preliminarmente, che la suddetta modalità di	
	(ri)quantificazione del danno (vale a dire, l'indicazione cumulativa degli	
	interessi per due differenti voci di danno, tra l'altro, imputabili a soggetti in	
	parte differenti) si palesa erronea e, di fatto, inapplicabile, non consentendo al	
	Collegio giudicante (laddove ne condivida le singole componenti e intenda	
	accogliere integralmente la domanda) di conoscere con esattezza quale sia	
	stato il calcolo utilizzato per addivenire alla quantificazione di ciascuna voce	
	di danno contestato e, conseguentemente, come ripartirlo tra i convenuti	
	chiamati a risponderne.	
	6.2- In disparte quanto appena considerato, ritiene il Collegio, in coerenza con	
	la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sent. n. 669/2021) di non poter	
	convenire con l'impostazione accusatoria.	
	Invero, l'Ordinamento europeo introduce di regola, a tutela degli interessi	
	finanziari dell'Unione Europea, disposizioni - talvolta doppiate da quelle di	
	diritto interno - che prevedono determinate sanzioni e l'applicazione di	
	interessi, talvolta superiori a quelli legali (nel caso di specie, trattasi invece di	
	interessi legali, come si rileva dalle note di AGEA depositate in atti), per	
	contrastare le pratiche e/o le condotte elusive volte ad ottenere la concessione	
	di contributi economici in assenza dei requisiti richiesti dalle normative di	
	riferimento.	
	Ma tali interessi e sanzioni, com'è evidente, rispondendo alla regola della	
	33	

A quanto precede è appena il caso di aggiungere, com'è agevolmente desumibile dal chiaro inciso di cui all'art. 133, comma 1 del Codice di giustizia contabile che il potere (giurisdizionale) di irrogare una sanzione pecuniaria (nel che si risolverebbe, nei fatti, un'eventuale condanna al risarcimento di un danno comprensivo della suddetta sanzione del 10% oltreché di maggiori interessi legali) è attribuito alla Corte dei conti, in aggiunta all'ordinaria cognizione in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

6.3-	Alla luce di quanto suesposto, e dovendosi considerare ai fini della quantificazione del danno, esclusivamente, gli importi corrispondenti con le quote residue di finanziamento non ancora restituite, né coperte dalla escussione di apposita garanzia, il nocumento imputabile, in solido tra loro, ai convenuti chiamati a risponderne è pari:	
- per la prima voce di danno a complessivi € 104.191,03 (finanziamento ottenuto di € 236.191,03 meno € 132.000 escussi a titolo di garanzia);		
- per la seconda voce di danno a complessivi € 39.743,69 (finanziamento ottenuto di € 96.408,00 meno € 56.664,31 escussi a titolo di garanzia).		
7.-	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota della Segreteria in calce.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37448 , del registro di Segreteria, in accoglimento parziale della formulata domanda risarcitoria, così decide:	
a)	condanna, MAZZINI Lorenzo e la Società Calalunga a.r.l. , in persona del l.r.p.t, in solido tra loro, al pagamento in favore di AGEA della somma di € 104.191,03 (centoquattromilacentonovantunoeuro/03) per la prima voce di danno, oltre rivalutazione monetaria dal 15 maggio 2019 (data del pagamento del saldo) e sino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data e sino al soddisfo;	
b)	condanna MAZZINI Lorenzo, VACCA Giuseppe e la società Calalunga a.r.l. in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di AGEA della somma di 39.743,69 (trentanovemilasettecentoquarantatreeuro/69) per la	
	35	

